

REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE DEL COLLEGIO SINDACALE

ART.1- Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di svolgimento delle sedute del Collegio Sindacale, sia in presenza sia tramite l'utilizzo dei sistemi telematici (d'ora in poi: a distanza).
2. L'ordinaria modalità di convocazione del Collegio Sindacale è quella in presenza.

Riunione del Collegio Sindacale in presenza

ART.2- Convocazione

1. Il Collegio si riunisce almeno una volta al mese.
2. La riunione è convocata dal Presidente del Collegio su propria iniziativa o su richiesta scritta e motivata di un componente. La relativa convocazione è effettuata per iscritto almeno 5 giorni prima di quello stabilito per la riunione stessa, con l'indicazione del luogo, del giorno, dell'orario di inizio, nonché degli argomenti iscritti all'ordine del giorno. In caso di urgenza il Collegio può essere convocato per iscritto con un preavviso di almeno 24 ore.

ART.3- Ordine del giorno

1. Le deliberazioni del Collegio Sindacale, relative all'ordine del giorno, sono adottate a maggioranza assoluta. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
2. Durante le riunioni del Collegio Sindacale deve essere redatto apposito verbale, con l'utilizzo unicamente dello schema presente nell'applicativo denominato P.I.S.A. (Progetto Informatica Sindaci Asl), compilando anche tutti gli altri modelli messi a disposizione in considerazione dell'argomento all'ordine del giorno. Il verbale deve essere sottoscritto dagli intervenuti. Il componente dissenziente ha diritto a far iscrivere a verbale le ragioni del proprio dissenso.

Riunione del Collegio Sindacale con modalità telematica (teleconferenza-telepresenza)

ART.4- Riunioni a distanza

1. Nel caso in cui si verificano cause eccezionali e comunque per motivate impossibilità di poter riunire il Collegio Sindacale in un'unica sede, si rende necessario, al fine di poter garantire il regolare svolgimento delle funzioni di controllo prescritte nel rispetto dei termini di legge, prevedere e disciplinare modalità operative per logistica di riunioni da tenersi da remoto, ovvero a distanza, avvalendosi dei necessari strumenti informatici.
2. Per riunione in modalità a distanza si intende la riunione del Collegio Sindacale nella quale i componenti partecipano alla seduta all'interno di un luogo virtuale telematico privato indicato nella convocazione.
3. La partecipazione a distanza deve avvenire in modo sincrono secondo le modalità di cui ai successivi articoli e con il concorso contemporaneo di tutti i componenti del Collegio Sindacale presenti alla riunione.
4. E' vietato lo svolgimento di riunioni collegiali attraverso l'uso o lo scambio della posta elettronica.
5. Il Collegio Sindacale comunque dopo due riunioni consecutive da remoto, dovrà riunirsi in sede presso l'Asl di Frosinone e comunque il numero complessivo degli incontri da remoto non potrà essere superiore ad 1/3 del totale degli incontri.

ART.5- Riunioni in presenza e con partecipazione individuale a distanza

1. Al fine di garantire la maggior partecipazione possibile dei componenti del Collegio Sindacale e, di conseguenza, una maggiore collegialità delle decisioni, la riunione può svolgersi anche in modalità mista, con alcuni componenti in presenza e altri collegati individualmente a distanza. Ciò per garantire la possibilità di prendere parte alle sedute a coloro che, per cause contingenti e specificamente motivate con congruo anticipo, siano impossibilitati a recarsi presso il luogo fisico di ordinaria convocazione.
2. Per partecipazione individuale a distanza si intende l'ipotesi in cui alcuni componenti del Collegio sindacale presenzino alla riunione collegandosi telematicamente da una sede diversa da quella indicata nell'atto di convocazione.
3. La convocazione di una riunione, se già programmata in modalità mista, individua i luoghi ove avranno luogo le riunioni, sia in presenza che a distanza.

ART.6- Requisiti per le riunioni a distanza

1. Le adunanze devono svolgersi di norma in video/audio-conferenza, mediante l'utilizzo di tecnologie telematiche che consentano, al contempo:
 - a) La percezione diretta e uditiva dei partecipanti;
 - b) l'identificazione di ciascuno di essi;
 - c) l'intervento nonché il diritto di voto in tempo reale sugli argomenti affrontati nella discussione;
2. Gli strumenti a distanza devono assicurare:
 - a) La riservatezza della seduta;
 - b) Il collegamento simultaneo tra i partecipanti su un piano di parità;
 - c) la visione degli atti della riunione e lo scambio di documenti mediante posta elettronica e/o servizi informatici di condivisione dei file;
 - d) la contemporaneità delle decisioni;
 - e) la sicurezza dei dati e delle informazioni.
3. Ai componenti è consentito collegarsi alla riunione da qualsiasi luogo che assicuri il rispetto delle prescrizioni di cui al presente Regolamento, purché non pubblico né aperto al pubblico e, in ogni caso, con l'adozione degli accorgimenti tecnici che garantiscano la riservatezza della seduta e del dibattito: a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'uso di auricolari o cuffie;
4. Ogni componente deve garantire la riservatezza e il diritto all'immagine degli altri utenti non diffondendo dati personali e/o immagini di cui si venga a conoscenza/in possesso utilizzando la piattaforma digitale;
5. E' vietato diffondere screenshot, immagini, video o file audio riguardanti la riunione;
6. Nelle riunioni a distanza, ai fini della validità della seduta e delle delibere, devono essere rispettate le prescrizioni del presente Regolamento.

ART.7- Convocazione e svolgimento delle sedute a distanza

1. Nell'avviso di convocazione, inviato per posta elettronica, deve essere specificato che la seduta avviene tramite piattaforma telematica, nonché le modalità operative di partecipazione;

2. Qualora uno o più componenti siano impossibilitati a collegarsi telematicamente alla riunione, sia all'inizio che durante il suo svolgimento, questa potrà comunque svolgersi purché sia assicurato il numero legale. L'assenza giustificata del componente impossibilitato al collegamento sarà verbalizzata.

3. In caso di problemi di connessione durante una votazione, in mancanza di possibilità di ripristino del collegamento in tempi brevi, il Presidente dichiara nulla la votazione.

4. E' consentita la registrazione delle sedute che si svolgano in modalità audio/video ai soli fini della verbalizzazione. Tale registrazione viene cancellata a seguito dell'approvazione del verbale della seduta.

ART.8- Espressione del voto e verbalizzazione delle sedute a distanza

1. Ogni componente della seduta a distanza deve esprimere il proprio voto in modo palese o per espressione verbale nominativa.

2. Nel verbale della riunione a distanza deve essere indicato:

- a) La sede della riunione;
- b) I nominativi dei componenti collegati inclusi il Presidente e il Segretario verbalizzante;
- c) I nominativi dei componenti assenti e degli assenti giustificati.

3. Eventuali problemi tecnici che dovessero manifestarsi nel corso della seduta dovranno essere riportati nel verbale della riunione.

ART.9 – Requisiti per le riunioni con svolgimento in modalità mista

1. Con specifica indicazione nella convocazione dell'adunanza, così come sopra indicato all'art. 3, può essere previsto uno svolgimento della riunione con modalità di partecipazione dei componenti in presenza e a distanza.

2. All'atto della ricezione della convocazione e comunque prima dell'inizio della riunione, il componente a distanza dovrà confermare al Presidente del Collegio Sindacale la partecipazione alla riunione in modalità telematica.

3. Per la partecipazione con la modalità a distanza dovranno essere rispettate le prescrizioni di cui al superiore art. 4.

4. Nel verbale della seduta dovrà risultare, per ogni componente, la modalità di partecipazione.

5. Per agevolare la partecipazione dei componenti collegati telematicamente alla riunione, coloro che siedono in presenza possono anche collegarsi alla piattaforma informatica. In questi casi, ai fini della verbalizzazione, la partecipazione sarà in presenza.

ART.10 - Altri partecipanti alle riunioni

1. Il Presidente può invitare per la trattazione di specifici argomenti, anche con modalità a distanza, soggetti interni all'Azienda per essere sentiti.

ART. 11- Trattamento dati personali

Nell'applicazione del presente regolamento si richiama il rispetto della normativa per il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27.04.2016, del decreto legislativo 30.06.2003 n.196 e s.m.i.. Si richiama inoltre il rispetto di quanto formulato nel parere del Garante per la Protezione dei Dati Personali, protocollo U.0017347.12/05/2020, avente ad oggetto: "Richiesta di parere sulla qualificazione soggettiva ai fini privacy degli Organismi di Vigilanza previsti dall'art.6, d.lgs 8giugno 2001, n.231".

ART. 12 – Norme transitorie e finali

1. Per quanto non disposto dal presente regolamento, si applicano, in quanto compatibili, le norme statali e regionali di riferimento. Si richiama altresì il rispetto del decreto legislativo del 07.03.2005 n.82 e s.m.i., dei Regolamenti, delle Circolari e delle Linee Guida riguardanti la sicurezza informatica.
2. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua emanazione.